

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

TRASPORTO FUNEBRE

ART. 1
TIPOLOGIA

I tipi di trasporto funebre sono come di seguito definiti:

- a) trasporto con cerimonia civile o religiosa nel Comune (funerali);
- b) trasporto da o per altri comuni con cerimonia ;
- c) trasporto senza cerimonia, da o per altri comuni o in qualsiasi Cimitero Comunale;

ART. 2

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del comune in ogni altro caso;

ART. 3

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Savigliano è effettuato in regime di libera concorrenza fra le Imprese di Onoranze Funebri, regolarmente autorizzate, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti ed in conformità a quanto prescritto nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.ro 285 e successive modificazioni, nel Regolamento di Polizia Mortuaria comunale;

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salma, sia per lo svolgimento dei funerali, sia per il trasporto diretto, con o senza corteo, ai cimiteri, ai locali di osservazione, alle stazioni ferroviarie, o in caso di morte in ospedali, case di cura, alle abitazioni, ecc..;

Le Amministrazioni Militari, possono effettuare il trasporto di salme di militari, con propri mezzi, osservando le disposizioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.ro 285;

ART. 4
REQUISITI DELLE IMPRESE

Il Comune autorizza il servizio di trasporto funebre alle Imprese aventi sede nel proprio territorio e a quelle che vorranno accreditarsi.

Le stesse dovranno avere i seguenti requisiti:

1) per le Imprese aventi sede nel proprio territorio:

- essere in possesso della necessaria autorizzazione amministrativa e licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pompe funebri nonché dell'iscrizione al Registro della Camera di Commercio I.A.A.;
- disporre nel Comune sede della ditta di un Ufficio aperto al pubblico nei giorni feriali;
- In ogni altro caso dovranno essere sempre reperibili sia di notte che di giorno fornendo il recapito telefonico (ed eventuale fax e cellulare) indipendentemente dagli obblighi di cui al presente articolo;
- essere munite di allacciamento telefonico per ricevere e per eseguire, tramite un suo rappresentante, gli ordini e le istruzioni inerenti il servizio;
- essere sempre reperibile per i servizi di recupero salme se convenzionate con il comune per l'espletamento di tale servizio;
- avere la capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio; (da documentare mediante autocertificazione)
- avere la libera disponibilità di almeno una autovettura funebre per trasporto salme, in ottimo stato, convenientemente modificata nelle strutture e caratteristiche di cui all'art. 20 D.P.R. 10/09/1990, n. 285 onde assicurare una marcia a "passo d'uomo"
- avere nel Comune una rimessa per auto funebri ;
- depositare presso il Comune, in duplice esemplare, fotografie e disegni degli automezzi attrezzati per svolgere i servizi in modo uniforme per adulti e bambini;
- Il servizio per gli indigenti verrà effettuato con le stesse autofunebri sopraindicate.

2) Per le Imprese che vorranno accreditarsi:

per la prima volta e ad ogni variazione dovranno presentare dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa, al Servizio Cimiteriale del Comune, di possedere i requisiti di cui al precedente punto 1) allegando la seguente documentazione:

- di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pompe funebri ; (*)
- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio; (*)
- copia libretto di circolazione dell'auto funebre (o delle auto funebri) in dotazione all'Impresa e relativo certificato di idoneità rilasciato dall'ASL. (*)
- autocertificazione circa la capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- dichiarazione dell'impresa che si impegna a far pagare l'importo stabilito per il trasporto funebre e l'accompagnamento.

(*) la predetta documentazione può eventualmente essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28. 12. 2000 n. 445, da presentarsi contestualmente all'istanza. in tal caso l'Impresa potrà svolgere i servizi sul territorio comunale solo successivamente agli accertamenti effettuati dall'amministrazione comunale inerenti le dichiarazioni rese;

ART. 5
CARATTERISTICA DELLE AUTOFUNEBRI

Le auto funebri possono essere poste in servizio solo dopo che siano state riconosciute idonee dalle unità sanitarie locali competenti e collaudate a norma di legge. Devono essere internamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile;

Le stesse devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia e devono essere disinfettate almeno due volte alla settimana ed immediatamente qualora dovessero verificarsi perdite di sostanze organiche;

I predetti mezzi , devono essere muniti di apposito riduttore di velocità onde assicurare una marcia a passo d'uomo e di silenziatore ed accorgimenti atti ad evitare noia e molestia a coloro che partecipano al corteo;

Quando l'autofunebre per qualsiasi motivo non potesse prestare servizio l'impresa dovrà provvedere di sua iniziativa ed a sue spese con altri ritenuti idonei dall'Amministrazione.

ART. 6
LOCALI DI DEPOSITO DEGLI AUTOMEZZI E DEL MATERIALE DI SERVIZIO

L'Impresa dovrà provvedersi a proprie spese e cura di idonei locali per il deposito degli automezzi e del materiale necessario per l'esecuzione del servizio. Detti locali dovranno rispettare le disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 10.9.1990, n° 285.

ART. 7
PERSONALE

Il personale addetto al servizio dei trasporti funebri è costituito da un autista e da un suo sostituto. Prenderanno sempre entrambi posto sull'autofunebre.

L'Impresa dovrà provvedere che nell'esecuzione del servizio il personale si attenga alle seguenti disposizioni:

- a) vestire decorosamente con abito di colore scuro;
- b) nel disimpegno delle funzioni tenere un contegno corretto e prestare l'opera con la serietà richiesta dalla natura del servizio stesso;
- c) provvedere a trasportare il feretro dalla casa del defunto o dalla camera mortuaria all'autofunebre;
- d) accompagnare i feretri al cimitero e consegnarli ai necrofori e quando il feretro dovesse essere trasportato fuori comune, essere in possesso della prescritta autorizzazione al trasporto; lo stesso servizio dovrà essere garantito durante le soste per le cerimonie civili e religiose.

L'Impresa è tenuta ad osservare per il proprio personale dipendente, con onere a suo totale carico, le norme di leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro. In particolare l'impresa è tenuta a provvedere a sua cura e spese all'assicurazione del predetto personale contro gli infortuni sul lavoro e ad iscriverlo presso gli istituti previdenziali ed assistenziali ai sensi di legge.

ART. 8

MODALITA' DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro, il personale deve essere in divisa di servizio adeguata alla cerimonia, deve tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso.

Il trasporto deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e di personale dell'impresa numericamente adeguato, nel rispetto alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;

Le auto funebri e i cortei devono tenere la mano stradale prescritta ed evitare possibilmente intralci alla circolazione;

Il servizio ha inizio, previo chiusura del feretro e rilascio da parte dell'Ufficiale di Stato Civile dell'ordine di seppellimento, con il prelievo della salma dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, convivenza od altro luogo di giacenza della stessa, e prosegue con il trasporto con corteo a passo d'uomo, alla chiesa o ad altro luogo prestabilito per la celebrazione dei riti o cerimonie funebri. Successivamente il proseguimento avverrà con l'autofunebre ai cimiteri comunali, senza il corteo a passo d'uomo.

Al fine di eliminare la pericolosità di taluni percorsi su strade di grande traffico ed accorciare la notevole distanza tra il luogo di partenza per le esequie ove trovasi la salma e la chiesa, l'Amministrazione Comunale istituisce con apposito provvedimento, delle "pose" dalle quali partiranno i cortei a passo d'uomo per i funerali provenienti da talune aree di circolazione.

Il trasporto dal punto di inizio del corteo funebre o dalla posa alla Chiesa ovvero ad altro luogo di celebrazione della cerimonia funebre seguirà, a passo d'uomo, il percorso più idoneo e agevole, secondo le indicazioni impartite dal Servizio adibito al controllo ed alla sicurezza della Viabilità (VV.UU). Dalla Chiesa al Cimitero seguirà il percorso più breve a velocità ordinaria;

Nel caso di onoranze particolari, i percorsi e le modalità, nel rispetto delle norme legislative vigenti, saranno di volta in volta disciplinati da disposizioni speciali impartite dall'Amministrazione-

Per i funerali civili si applicano le disposizioni di cui al 5° comma del presente articolo.

Altri trasporti:

- 1) da altri Comuni o dalla stazione FF.SS. o comunque dal luogo ove trovasi la salma (camera mortuaria dell'ospedale, cimitero, ecc.) all'abitazione o a diverso luogo di esposizione della salma nel caso in cui non si effettui immediatamente il funerale;
- 2) fuori Comune senza funerale in loco;
- 3) qualora sia stata autorizzata la cremazione della salma, dal Comune di Savigliano al luogo di cremazione con autofunebre Successivamente, se richiesto dai famigliari, il trasporto dell'urna cineraria dal luogo di cremazione al luogo di sepoltura;
- 4) da fuori Comune, senza cerimonia funebre in Savigliano, direttamente ad un cimitero del Comune, nonché per i trasporti in un cimitero del Comune che non sia quello designato per la circoscrizione od in cappelle private o gentilizie fuori dei cimiteri comunali.
- 5) di salme per le quali è richiesto solo il trasferimento per riscontro diagnostico, o per abitazione o luogo inadatto,

Il servizio di “accompagnamento salma”, se richiesto dai parenti del defunto, esclusa qualsivoglia partecipazione e/o responsabilità del Comune, sarà fornito dall’Impresa, in forma diretta o a mezzo prestazione di terzi, con la presenza di quattro persone (nel rispetto delle norme previste dal precedente art. 7) a fronte del corrispettivo massimo stabilito con proprio provvedimento dall’Amministrazione Comunale.

(è fatta salva la facoltà per i parenti del defunto di non usufruire del predetto servizio previa sottoscrizione di apposita dichiarazione);

ART. 9 **ALTRI SERVIZI**

Le imprese dovranno altresì provvedere:

1. in caso di morte accidentale o violenta dovranno effettuare con personale fornito dall’impresa, nel rispetto alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori il recupero ed il trasporto del cadavere dal luogo ove si trova a quello indicato dall’autorità giudiziaria, se convenzionate in tal senso con il Comune;
2. Al servizio per gli indigenti con le stesse modalità previste dal precedente **Art. 8.**, se convenzionate in tal senso con il Comune;
3. nelle ore fissate dall’autorità preposta: provvedere al trasporto del cadavere dalle camere di deposito degli ospedali ai cimiteri;
4. al cimitero, senza accompagnamento funebre, di arti e prodotti non vitali del concepimento (che all’Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti) secondo l’ordine emesso dall’Ufficiale di Stato Civile o dalla locale Azienda Sanitaria, secondo le rispettive competenze;

per i **SERVIZI** previsti dai punti 1) e 2) del presente articolo l’Amministrazione Comunale con proprio provvedimento, determinerà specifici corrispettivi da erogare alle Imprese che stipuleranno apposita convenzione per l’erogazione degli stessi;

ART. 10 **ORARIO TRASPORTI E FUNZIONI**

1. L’orario dei trasporti funebri è dal Sindaco in accordo, possibilmente, con l’autorità ecclesiastica e con le famiglie del defunto, ai sensi dall’Art. 23 e 24 del Vigente Regolamento di polizia mortuaria nel seguente modo:
 - A) Nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio:
Alle ore 9 - alle ore 10,30 - alle ore 14,30 e alle ore 16
 - B) Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre:
Alle ore 9 - alle ore 10,30 - alle ore 15,00 e alle ore 17
 - C) Nei mesi di Marzo e Ottobre:
Alle ore 9 - alle ore 10,30 - alle ore 14,30 e alle ore 16,30
2. Non è possibile sovrapporre più funerali in ambito comunale (frazioni comprese) –
3. Le funzioni funebri non potranno essere svolte nei giorni di domenica e festivi, se non in concomitanza di più giorni festivi consecutivi e comunque secondo le indicazioni impartite di volta in volta dall’Ufficio Servizi Cimiteriali.
4. Per le salme trasportate, senza cerimonia funebre sul nostro territorio comunale, direttamente da/per fuori Comune l’orario è libero.

5. L'Impresa è comunque tenuta, a richiedere sempre, il preventivo benestare all'Ufficio Funebri.

ART. 11 **SPESE TRASPORTI**

I corrispettivi dovuti dai privati per il servizio dei trasporti funebri, fatto in toto nel Comune non devono superare le tariffe massime stabilite dall'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento e verranno riscossi direttamente dalle Imprese di Onoranze Funebri.

Il corrispettivo per i trasporti funebri fuori comune o per l'accompagnamento mediante autobus od altri mezzi di trasporto è concordato, direttamente, fra committente ed Impresa e da questa riscosso;

Per il trasporto di salme da e per fuori Comune è dovuto al Comune un diritto fisso pari all'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento;

ART. 12 **MODIFICHE REGOLAMENTARI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivedere il presente Regolamento apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare ad inconvenienti riscontrati sia per migliorare il servizio, o per far fronte ad evenienze di carattere straordinario;

ART. 13 **DISPOSIZIONI GENERALI**

Le Imprese dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni tutte contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria e, per le parti che rispettivamente trovano o possono trovare applicazione, a quelle contenute:

- ◆ nel Codice Civile;
- ◆ nell'ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3.11.2000 N. 396;
- ◆ nella Legge 23.12.1978 n. 833 e nel Regolamento Municipale d'Igiene;
- ◆ nella Legge 24.11.1981 n. 689;
- ◆ nella Legge 267/2000

Le norme contenute nei Regolamenti Comunali che siano in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento devono ritenersi abrogate.